

RITARDATI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il punto sulla certificazione dei crediti vantati dalle imprese, la compensazione con somme iscritte a ruolo e le operazioni di smobilizzo in banca

Nel corso degli ultimi mesi, il tema dei ritardati pagamenti della Pubblica Amministrazione è stato affrontato dal Governo con l'adozione di **provvedimenti volti a garantire il riconoscimento dei crediti vantati dalle imprese** e con l'emanazione di una serie di **decreti ministeriali che disciplinano le nuove possibilità per garantire la liquidità alle imprese creditrici**.

Le misure adottate dall'Esecutivo nazionale riguardano in particolare:

- la **certificazione dei crediti** vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione,
- la **compensazione dei crediti certificati con debiti iscritti a ruolo**
- e l'accesso al **Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (PMI)** per operazioni di anticipazioni del credito.

Sulla base dei provvedimenti governativi, l'Abi e le parti economiche hanno sottoscritto un Accordo sia per definire le modalità operative per lo smobilizzo dei crediti certificati presso il sistema bancario sia per garantire una provvista finanziaria a condizioni vantaggiose.

Rispetto a tutte queste misure, l'Ance ha espresso più volte la necessità di tenere adeguatamente conto delle specificità del comparto dei lavori pubblici, con particolare riferimento alle normative di settore già esistenti in materia di pagamento. Queste specificità sono state riconosciute con l'approvazione di una modifica normativa, introdotta con la legge di conversione del DL "*spending review 2*" pubblicata il 14 agosto scorso, che consente di utilizzare il certificato di pagamento dei lavori pubblici, senza necessità di chiedere la certificazione prevista dai decreti, in particolare per effettuare anticipazioni in banca con garanzia del fondo centrale di garanzia per le PMI.

Sulla base di tale risultato, Ance e Abi hanno sottoscritto un addendum all'Accordo Abi-parti economiche per garantire l'applicazione immediata dell'Accordo, e delle sue condizioni finanziarie, anche con il certificato dei lavori pubblici.

Ciò detto, **i provvedimenti adottati dal Governo stanno entrando progressivamente in una fase operativa.**

Stato di attuazione dei provvedimenti

[Certificazione dei crediti e compensazione con somme iscritte a ruolo](#)

Una prima versione dei decreti ministeriali attuativi relativi alla certificazione e alla compensazione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale all'inizio dell'estate 2012 ed è entrata in vigore nella prima metà di luglio. Tali decreti sono stati aggiornati per tener conto delle più recenti modifiche normative.

Ad inizio novembre, i decreti aggiornati sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Si tratta del

- **decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 settembre 2012** – che modifica il decreto del 22 maggio 2012- relativo alla certificazione da parte delle **Amministrazioni dello Stato** e degli **enti pubblici nazionali** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°256 del 2 novembre 2012);
- **decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2012** –che modifica il decreto del 25 giugno 2012- relativo alla certificazione da parte delle **Regioni**, degli **enti locali** (Province, Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, ecc...) e degli **enti del Servizio Sanitario Nazionale** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°259 del 6 novembre 2012);
- **decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2012** –che integra il decreto del 25 giugno 2012- relativo alla **compensazione dei crediti certificati dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°259 del 6 novembre 2012).

Le principali novità introdotte da questi decreti riguardano

- **la possibilità di utilizzare il certificato dei lavori pubblici** (cfr. decreto sulla certificazione degli enti locali del 19 ottobre 2012), in particolare ai fini della realizzazione di operazioni di anticipazioni in banca senza cessione del credito;
- **l'obbligo di certificazione** –per la parte non legata alla Sanità- anche da parte delle **Regioni sottoposte a piano di rientro dal debito sanitario**
- **la riduzione, da 60 a 30 giorni, del termine entro il quale le amministrazioni devono rispondere** alla richiesta di certificazione del credito (termine oltre il quale può essere attivata la procedura di commissariamento);
- **la possibilità per le imprese di delegare una banca**, o un intermediario finanziario abilitato, a gestire per proprio conto le attività connesse alla certificazione dei crediti;
- **la possibilità di compensare i crediti certificati dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali** con debiti iscritti a ruolo entro il 30 aprile 2012.

Con la pubblicazione dei decreti aggiornati, circa un anno dopo l'introduzione dell'obbligo di certificazione con la legge di stabilità per il 2012, **il processo di certificazione e compensazione dei crediti entra quindi a regime.**

Per quanto riguarda le modalità di certificazione, occorre precisare che al momento la certificazione può essere richiesta solo con modalità cartacea. Da fine novembre, sarà operativa la **piattaforma telematica** già messa a disposizione all'indirizzo <http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml> e alla quale le amministrazioni si stanno registrando.

[Accesso al Fondo Centrale di Garanzia](#)

Per quanto riguarda l'**accesso al fondo di garanzia per le PMI**, una prima versione del decreto ministeriale è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto scorso ma non è ancora entrata in vigore.

Per l'entrata in vigore delle nuove norme, **si resta in attesa della pubblicazione del decreto ministeriale** di approvazione delle modifiche e integrazioni delle disposizioni operative del Fondo, peraltro già approvate a fine ottobre dal Comitato di gestione del Fondo.

Rilascio del DURC in presenza di crediti vantati nei confronti della P.A.

Per quanto riguarda la **possibilità di rilascio del DURC** per benefici economici e normativi (articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) in presenza di crediti vantati nei confronti della P.A. per un importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati, **si è ancora in attesa del decreto attuativo**.

Protocolli sullo smobilizzo dei crediti P.A.

Per quanto riguarda lo **smobilizzo dei crediti certificati**, l'applicazione dell'Accordo Abi e del relativo addendum Abi-Ance del 3 agosto 2012 rimane subordinata all'adesione degli istituti finanziari. Secondo le informazioni fornite dall'Abi, la fase di adesione è tuttora in corso.

Nessuna banca, infatti, **ha ancora formalmente aderito all'Accordo**. Un primo elenco di banche che hanno manifestato la volontà di aderire al Plafond "Crediti PA" è stato però pubblicato il 22 ottobre u.s. (cfr. news Ance n°8485 del 24 ottobre 2012).

L'adesione delle banche sarà pienamente operativa solo dopo l'emanazione del soprarichiamato decreto del Ministero dello sviluppo economico che recepisce il regolamento operativo del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.

Considerati i tempi tecnici per l'avvio dell'operatività dopo l'adesione delle banche (30 giorni), si presume che lo strumento non sarà operativo prima di dicembre 2012.

Pertanto, **bisognerà aspettare almeno dicembre per poter effettuare le prime operazioni di smobilizzo dei crediti P.A. presso il sistema bancario**.

7 novembre 2012